

Approvato in Roma il 9 novembre 2012 (Notaio Igor Genghini/Roma, Repertorio n. 29.238, Raccolta n. 11.877)
Modificato in Roma il 5 febbraio 2016 (Notaio Igor Genghini/Roma, Repertorio n. 46.857, Raccolta n. 15.134)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ISMEO"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione "ISMEO — Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l'Oriente".

L'Associazione ha sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 244 (Palazzo Baleani), 00186.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di svolgere programmi di studio, formazione e ricerca relativi alle culture e ai Paesi dell'Asia e dell'Africa e alle loro interazioni con il bacino mediterraneo. A tal fine, l'Associazione promuove e sviluppa rapporti culturali, scientifici e di cooperazione con singole istituzioni ed entità nazionali e internazionali.

L'Associazione si prefigge tra gli scopi prioritari quello di raccogliere i fondi per costituire una Fondazione che persegua i medesimi scopi ed il medesimo oggetto dell'Associazione.

Art. 3 – Attività strumentali accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) predisporre e realizzare programmi di studi e di ricerche;
- d) promuovere iniziative di collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi di informazioni, esperienze e conoscenze tra studiosi ed esperti, anche attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze ed esposizioni;
- e) realizzare progetti di cooperazione, di consulenza e di assistenza, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale dei Paesi di cui all'Art. 2 e, in tale quadro, effettuare missioni, viaggi di studio e campagne archeologiche in detti Paesi;
- f) acquisire e conservare ogni tipo di documentazione sul patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale relativo ai Paesi di cui all'Art. 2;
- g) svolgere attività editoriale in proprio o in collaborazione con altri enti o case editrici; la distribuzione, la pubblicità e la vendita del prodotto editoriale potranno avvenire con ogni mezzo, in particolare attraverso i tradizionali mezzi dell'editoria a stampa e/o attraverso mezzi informatici e telematici, con esclusione della stampa di quotidiani.
- h) organizzare scuole per l'insegnamento delle lingue e culture dei Paesi di cui all'Art. 2 sia in via diretta sia in convenzione con enti, strutture, e organismi pubblici o privati;
- i) promuovere, progettare, organizzare, e gestire anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, corsi di formazione e di specializzazione, attività formative e seminari, nelle discipline di sua competenza;
- j) stipulare convenzioni e concludere intese per attività in comune con università, accademie, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, nonché con organismi internazionali e altri enti, associazioni ed organismi italiani

- o stranieri nei settori delle proprie attività;
- k) prestare assistenza all'inserimento degli immigrati nella società italiana, offrendo opportuna collaborazione agli enti territoriali preposti a tale compito;
- l) istituire premi e borse di studio;
- m) assumere qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini di cui all'Art. 2;
- n) istituire sedi in Italia e all'estero.

Per il migliore espletamento delle attività previste dal presente statuto, l'Associazione potrà assumere personale, affidare incarichi, attribuire funzioni a persone singole oppure a particolari strutture.

Art. 4 – Patrimonio

Per garantire il funzionamento dell'Associazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai Soci ordinari, dai Soci sostenitori e attraverso ulteriori incrementi deliberati dagli organi Sociali.

Art. 5 – Fondo di gestione

Il Fondo di gestione dell'Associazione è costituito:

- dalla quote associative annuali il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo;
- dalle attività dell'Associazione medesima;
- da eventuali contributi, sovvenzioni, ovvero conferimenti gratuiti da parte dello Stato Italiano, dell'Unione Europea, e di qualunque altro ente od organizzazione nazionale e internazionale;
- da elargizioni o contributi da parte di soggetti privati;
- da contributi corrisposti dai Soci ordinari e dai Soci sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 – Membri dell'Associazione

I membri dell'Associazione si dividono in:

- Soci ordinari;
- Soci sostenitori;
- Soci corrispondenti.

Art. 7 – Soci ordinari

Sono Soci ordinari studiosi italiani e cittadini stranieri che operano in Italia negli ambiti culturali e di ricerca di cui all'art. 2.

L'Assemblea dei Soci delibera in ordine all'adesione di nuovi Soci, visto il relativo curriculum.

Il Consiglio Direttivo può determinare con propria delibera le formalità per l'invio della richiesta di ammissione all'Associazione di nuovi Soci e la documentazione da allegare alla richiesta.

Art. 8 – Soci sostenitori e Soci corrispondenti

Possono ottenere la qualifica di Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Soci ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Socio sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

Possono essere nominati Soci sostenitori anche persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

L'Assemblea dei Soci delibera in ordine all'adesione di Soci sostenitori, visti il relativo curriculum e le motivazioni addotte.

Possono ottenere la qualifica di Soci corrispondenti studiosi stranieri o italiani che risiedano stabilmente all'estero.

Art. 9 – Esclusione e recesso

L'Assemblea dei Soci decide, con deliberazione adottata a maggioranza, l'esclusione dei Soci sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

I Soci sostenitori possono, in ogni momento, recedere dell'Associazione con comunicazione scritta indirizzata all'Assemblea dei Soci, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Soci ordinari possono essere esclusi dell'Associazione solo in caso di gravi comportamenti morali lesivi dell'Associazione stessa.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

Art. 11 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci ordinari e sostenitori è garante del rispetto degli interessi storici ed originari dell'Associazione ed a tal fine:

- a) delibera le norme che regolano il proprio funzionamento, ivi incluse le modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulle seguenti materie: modifiche statutarie, bilancio, programma pluriennale, documento programmatico previsionale, scioglimento dell'Associazione ovvero sua fusione, trasformazione o incorporazione in altri enti;
- d) vigila sull'osservanza dei valori e dei principi ispiratori dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, ad iniziativa del Presidente dell'Associazione, ovvero a richiesta di un terzo dei componenti dell'organo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da altro soggetto nominato dagli intervenuti, il quale la convoca con comunicazione scritta, inviata a ciascun avente titolo a parteciparvi almeno quindici giorni prima dell'adunanza, anche per posta elettronica. La convocazione deve recare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'inerente ordine del giorno. Il quorum per la validità dell'Assemblea dei Soci è il 50% (cinquanta per cento) dei Soci. È consentito il rilascio di deleghe, in numero non superiore a quattro per Socio. Le deleghe possono essere rilasciate solo ad altri soci, purchè il delegato non ricopra la carica di membro del Consiglio Direttivo o di Tesoriere.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei Soci intervenuti e/o rappresentati.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, è composto in via ordinaria da non meno di cinque membri, e può

essere allargato fino ad un massimo di undici membri.

La composizione prevederà la maggioranza di Soci ordinari.

Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è triennale e può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

Il Consiglio Direttivo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento dei membri espressi dai Soci ordinari.

Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi motivo un consigliere, i Soci ordinari nomineranno un nuovo consigliere.

Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi ed i programmi dell'Associazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

A titolo esemplificativo e non esaustivo spetta al Consiglio Direttivo:

- l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- la predisposizione delle modifiche allo Statuto, che dovranno essere approvate con delibera dell'Assemblea;
- accettare le elargizioni, le donazioni, e i lasciti e determinare il contributo dei Soci sostenitori;
- assumere e licenziare il personale dipendente e determinarne il regolamento giuridico ed economico;
- deliberare sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la loro destinazione;
- predisporre i piani di lavoro dell'Associazione incluse le attività culturali, scientifiche ed editoriali, e i programmi di intervento;
- approvare l'eventuale regolamento relativo all'organizzazione e funzionamento dell'Associazione;
- deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del Patrimonio;
- deliberare, su mandato dell'Assemblea dei Soci, la costituzione della Fondazione di cui all'articolo 2 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Presidente può delegare specifiche funzioni ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per lettera raccomandata o anche a mezzo fax o e-mail, almeno otto giorni prima della riunione del Consiglio, in caso di necessità o di urgenza la comunicazione può avvenire ad horas, purché sia dimostrabile la ricezione della convocazione inviata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice presidente che viene nominato dal Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, nominato dal Consiglio Direttivo anche fra estranei.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, con facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente:

- a - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

b - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni, adotta ogni provvedimento necessario al buon andamento dell'Associazione e fissa le direttive dell'attività che si intende perseguire;

c - il Presidente resta in carica per 3 (tre) anni e può essere rinnovato per un solo altro mandato consecutivo.

Art. 14 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli associati. Cura altresì la gestione della cassa e la contabilità dell'Associazione. Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Dura in carica finché vige in carica il Consiglio che lo ha nominato.

Il Tesoriere partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Libri verbali

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dai relativi presidenti e dal Tesoriere.

Art. 16 – Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di aprile di ciascun anno. In tale occasione verrà predisposta una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione annuale per l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dei Soci.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva.

Art. 17 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 18 - Scioglimento

Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dalla maggioranza assoluta dei Soci ordinari. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi ragione, i beni affidati in concessione d'uso all'Associazione tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Sulla destinazione dei restanti beni delibera il Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.